

Agenzia regionale per le adozioni internazionali
Decreto 27 settembre 2013, n. 94

Approvazione istanza alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione ad operare in Tunisia -adempimenti ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 108/2007.

(omissis)
decreta

- di presentare alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 108/2007, l'istanza al fine di richiedere l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'art. 31 della legge n. 184/1983 e s.m.i in Polonia, nelle more "della definizione dei criteri per l'autorizzazione delle attività svolte dai servizi per l'adozione internazionale di cui all'art. 39-bis della legge sull'adozione, secondo le modalità concordate in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni" come da art. 6 lettera c) del decreto dell' 8 giugno 2007 n. 108;
- di trasmettere alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la documentazione necessaria così come è stata disposta negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, così come descritti in premessa;
- che, alla luce del principio di economicità dell'azione amministrativa, questa Agenzia dopo l'autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, adotterà gli eventuali provvedimenti necessari per attivare una collaborazione all'estero con un esperto che per competenze, professionalità e qualità morali possa assumere il ruolo di referente esperto giuridico dell'ARAI- Regione Piemonte in Polonia;
- che secondo quanto dispone l'art. 5 della legge regionale n. 30 del 16/11/2001, in relazione ai nuovi Paesi per i quali si richiede l'estensione dell'operatività si indica nell'allegato 20 i costi indicativi per la procedura adottiva all'estero, per le coppie miste o di nazionalità rumena, e si rinvia ad un successivo eventuale provvedimento della Giunta Regionale per la determinazione del contributo delle coppie italiane, qualora la normativa polacca o l'Autorità locale competente autorizzi le coppie dell'ARAI ad adottare in Polonia.

Il Direttore
Anna Maria Colella